



FEARS – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Regione Abruzzo

MISURA 214 azione 4
“salvaguardia degli ambienti a pascolo”

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.	FINALITA' E OBIETTIVI	1
2.	CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA	2
3.	CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA	2
4.	COSA VIENE FINANZIATO	2
5.	DEFINIZIONI	2
6.	CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI A FINANZIAMENTO	3
7.	IMPEGNI.....	4
8.	DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI.....	4
9.	CAUSE DI ESONERO DAGLI IMPEGNI.....	4
10.	CLAUSOLA DI REVISIONE	5
11.	CAMBIO BENEFICIARIO.....	5
12.	AREA DI INTERVENTO.....	5
13.	CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI.....	5
14.	ENTITÀ DELL'INDENNIZZO ANNUALE	6
15.	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	6
16.	QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE.....	6
17.	A CHI PRESENTARE LE DOMANDE	6
18.	COSA ALLEGARE ALLA DOMANDA.....	7
19.	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DOPO LA DOMANDA.....	7
20.	ERRORI SANABILI O PALESI.....	7
21.	DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO	8
22.	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	8
23.	ELEMENTI DEI CONTROLLI IN LOCO	10
24.	ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO.....	10
25.	RISORSE DISPONIBILI	10
26.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	10
27.	DISPOSIZIONI FINALI	11

1. FINALITA' E OBIETTIVI

L'azione ha l'obiettivo di rinforzare la biodiversità nelle montagne d'Abruzzo attraverso una pratica del pascolo indirizzata e funzionale al mantenimento e all'aumento della biodiversità stessa, che realizzi cioè un carico di bestiame commisurato alla capacità trofica del pascolo, che non consenta l'uso di fitofarmaci e diserbanti, che preveda la turnazione delle stazioni di pastura con il supporto di un apposito piano di pascolamento che possa delineare anche gli interventi di miglioramento che si potrebbero rendere necessari.

Le aziende che aderiscono all'Azione 4, il cui obiettivo specifico è la difesa del territorio dal declino della biodiversità e dal dissesto idrogeologico, devono perseguire il mantenimento e lo sviluppo dei pascoli ed il recupero di territori montani abbandonati attraverso pratiche di gestione più onerose rispetto all'ordinarietà e più stringenti rispetto alle pertinenti prescrizioni della condizionalità

2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile iscritti all'INPS ed alla Camera di Commercio, singoli o associati..

3. CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

a) gli agricoltori che beneficino del sostegno al prepensionamento;

b) le persone, fisiche o giuridiche, considerate "inaffidabili" in applicazione dell'articolo 26 del Reg (CE) n. 1975/2006.

Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2000/2006) o nell'attuale (PSR 2007/2013), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia avviata la restituzione degli stessi, relativamente ad operazione cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale.

La domanda di aiuto proveniente da tali soggetti deve essere istruita negativamente.

4. COSA VIENE FINANZIATO

La presente misura finanzia gli impegni agroambientali, descritti nel successivo capitolo 7, che i richiedenti si assumono volontariamente per cinque anni aderendo alla misura. Gli impegni previsti dalla presente azione sono impegni aggiuntivi a quelli previsti dalla "condizionalità" e dai "requisiti minimi in materia di fertilizzazione e protezione delle colture" previsti dalla normativa comunitaria.

Il finanziamento consiste in un "premio" annuo che serve a ripagare il richiedente per i minori redditi e/o i maggiori costi che gli derivano dal rispetto degli impegni agroambientali.

Con il termine campagna agraria si intende il periodo compreso tra l'11 novembre di un anno e il 10 novembre dell'anno successivo .

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Abruzzo nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (area D).

5) DEFINIZIONI

a) Azienda: L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono prese in considerazione soltanto le unità di produzione ricadenti nel territorio regionale.

b) Imprenditore agricolo: Ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 228 del 18 maggio 2001: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

c) Superficie agricola ammissibile a premio: Insieme dei terreni dell'azienda inseriti nel fascicolo aziendale del richiedente, effettivamente investiti a prati, prati permanenti e utilizzati a pascolo, al netto delle tare. Le superfici considerate eleggibili di tali terreni, sono quelle riscontrabili tramite il GIS del SIAN.

d) Unità Bestiame (UB): Unità di Bestiame (UB) possedute dall'azienda, è l'unità di misura da utilizzare per calcolare il numero di bestiame destinato a pascolo attraverso indici di conversione previsti dall'allegato V del Regolamento (CE) 1974/2006, a valere esclusivamente per le specie riportate nella tabella seguente:

<i>SPECIE ANIMALI</i>	<i>UB/capo</i>
<i>Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi</i>	<i>1,00</i>
<i>Bovini da 6 mesi a 2 anni</i>	<i>0,60</i>
<i>Bovini di meno di 6 mesi</i>	<i>0,40</i>
<i>Ovini</i>	<i>0,15</i>
<i>Caprini</i>	<i>0,15</i>

e) Condizionalità: Per condizionalità si intende il regime volto a subordinare il riconoscimento integrale dei pagamenti diretti e delle indennità di cui all'art. 36 lettera a) punti da i) e v), e lettera b) punti i), iv) e v) del Regolamento (CE) 1698/2005 come integrato dal regolamento (CE) 74/2009 al rispetto:

1) dei criteri di gestione obbligatori (Allegato II regolamento (CE) n. 73/2009);

2) delle norme relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali (Allegato III regolamento (CE) n. 73/2009).

Disciplinati, per il 2010, dal D.M. 30125/2009 che altresì, istituisce un sistema di revoca, totale o parziale, dei pagamenti diretti ove i requisiti non fossero rispettati.

f) Fascicolo aziendale: Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dalle singole schede di misura del PSR.

Ogni richiedente l'aiuto, ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità d'integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

g) Soggetti autorizzati: Persone fisiche o giuridiche cui la Regione, rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del piano di sviluppo rurale a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

6) CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI A FINANZIAMENTO

I richiedenti per accedere all'aiuto devono dimostrare di:

- Possedere o detenere terreni a pascolo, pascolo cespugliato e prato-pascolo, regolarmente iscritti nel fascicolo aziendale del richiedente in base ad un titolo valido, per una superficie minima eleggibile all'aiuto di almeno 6.7 ettari al netto delle tare.
- Essere iscritti alla competente sezione provinciale INPS per gli autonomi ed eventualmente per i dipendenti, con posizione attiva;
- Possedere partita IVA con codice di attività agricola, ancorché non prevalente;
- Iscrizione dell'azienda alla CCIAA di competenza.

Le superfici considerate eleggibili dei terreni di cui alla lettera a) sono quelle riscontrabili tramite il GIS del SIAN.

Il possesso/detenzione dei terreni nelle forme di cui alla lettera a), deve sussistere fin dal momento dell'assunzione dell'impegno. Inoltre, in relazione alla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica) la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti dall'azione, i titoli di possesso/detenzione devono essere esclusivamente in capo al soggetto che sottoscrive la domanda.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità, devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste. Di tale obbligazione il richiedente deve rilasciare in domanda apposita dichiarazione di conoscenza.

7) IMPEGNI

Il richiedente è tenuto a:

- a) Rispettare per tutto il periodo d'impegno e su tutta la superficie agricola aziendale, la condizionalità, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché qualsiasi ulteriore ed eventuale specifica norma obbligatoria;
- b) Pascolare, sulle superfici oggetto d'impegno quinquennale, bestiame bovino, ovino, caprino, equino per un totale di almeno 10 UB.
- c) Pascolare tale bestiame, per non meno di 90 giorni all'anno, garantendone in tale periodo la sorveglianza.
- d) Rispettare sulle superfici assoggettate all'impegno un carico bestiame compreso tra 0.5 e 1.5 UB/ha ovvero tra 0,3 e 1,5 UB/ha qualora la superficie ricada in aree di montagna con pascolo magro.
- e) Non utilizzare sulle superfici assoggettate all'impegno fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari.
- f) Redigere, adottare e rispettare un piano di pascolamento annuale che descriva e stabilisca:
 - 1) la turnazione delle superfici di pascolo per favorire il rinnovo;
 - 2) qualora sia ritenuto necessario e ove consentito e limitatamente alle aree specificamente individuate, il contenimento della flora infestante ed arbustiva esclusivamente con mezzi fisici o meccanici;
 - 3) qualora sia ritenuto necessario e ove consentito e limitatamente alle aree specificamente individuate, le eventuali operazioni di manutenzione del cotico erboso da effettuare quali: regimazione delle acque superficiali per limitare i fenomeni erosivi e spietramento;
 - 4) la cura dei punti di abbeverata.

Si specifica inoltre che per le domande presentate da società di capitali o cooperative è necessario che:

- a) il richiedente sia legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni correlati;
- b) dagli atti camerali risulti che la società titolare della domanda di aiuto sia vigente e attiva alla data di sottoscrizione della stessa

Lazienda richiedente è obbligata a mantenere sulle superfici dichiarate, ai fini della presente azione, per 5 anni, salvo il caso di terreni gravati da Uso Civico, terreni demaniali e terreni di proprietà di Enti per i quali è richiesta l'assegnazione dell'Ente concedente per l'anno in corso con la disponibilità al rinnovo di uguale superficie, per altri quattro anni anche con diversa ubicazione

Gli impegni sopra riportati saranno oggetto di apposite dichiarazioni accluse al modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it) che saranno necessariamente sottoscritte dal richiedente ai fini dell'ottenimento del premio.

Il Piano di pascolamento annuale, di cui all'impegno f) dovrà essere conservato in formato cartaceo nel fascicolo aziendale. Alcuni elementi dello stesso, ove richiesto, dovranno essere riportati nella sezione regionale della domanda.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale applicativa degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1975/2006 in materia di riduzioni ed esclusioni.

8) DECORRENZA E DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni decorrono a far data dal giorno di rilascio della domanda nel portale SIAN e devono essere rispettati per i cinque anni di calendario successivi.

Sono escluse dai benefici previsti dal presente bando le superfici assoggettate ad impegni agroambientali in essere ai sensi delle precedenti programmazioni (ex Regolamento (CEE) 2078/92 nonché delle azioni 1 e 2 della misura 214 del PSR 2007/2013).

9) CAUSE DI ESONERO DAGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CE) 73/2009, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso dell'agricoltore;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizootia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati e documentati dal beneficiario o avente causa entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

10) CLAUSOLA DI REVISIONE

I pagamenti agroambientali previsti dal presente avviso, indennizzano gli impegni che eccedono i requisiti obbligatori stabiliti dalla condizionalità (CGO e BCAA) e dai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ogni altra specifica norma obbligatoria nazionale nonché delle eventuali pratiche agricole consuete.

Qualora si verificano modifiche degli impegni obbligatori sopra richiamati, il beneficiario, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Se l'adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Non si procede alla revoca dell'aiuto qualora l'impegno agro ambientale cessi per cause di forza maggiore (art. 47 Reg. 1974/2006).

11) CAMBIO BENEFICIARIO

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti ovvero rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il subentrante, entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione all'Ufficio incaricato dell'istruttoria –dalla Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Foreste, Caccia e Pesca, Emigrazione della Regione Abruzzo –. Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite da AGEA.

Ai sensi dell'articolo 44 comma 1 del regolamento CE n. 1974/2006, qualora non si verifichi il subentro nell'impegno ovvero il beneficiario non mantenga gli impegni assunti, è tenuto a rimborsare il sostegno sostenuto.

L'aiuto è corrisposto al subentrante che presenta domanda di pagamento per le annualità residue dell'impegno stesso.

In caso di premorienza del beneficiario gli eredi possono effettuare il subentro alle condizioni sopra riportate.

12) AREA DI INTERVENTO

L'azione opera nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (area D) di cui all'elenco allegato al presente bando.

13) CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Localizzazione degli interventi	PUNTI
Prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	10
Prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in aree natura 2000	9
Prevalenza della superficie aziendale soggetta ad impegno ricadente in ulteriori aree protette ai sensi della normativa nazionale o regionale vigente alla data di presentazione della domanda	8
Altre aree	4

Caratteristiche del richiedente	PUNTI
Richiedente con qualifica di imprenditore agricolo professionale di età inferiore a 40 anni.	6
Richiedente con qualifica di imprenditore agricolo professionale di età superiore a 40 anni.	4
Altri imprenditori agricoli	1

Imprenditori agricoli residenti nel territorio dei comuni ricompresi nella macroarea D della Regione da almeno 5 anni	4
Imprenditori agricoli residenti nel territorio dei comuni ricompresi nelle macroaree C e B della Regione da almeno 5 anni	3

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata alle persone fisiche rispetto a quelle giuridiche ed in caso di ulteriore parità la precedenza è accordata al richiedente/legale rappresentante più giovane (minore età espressa in giorni)

Per le società di persone e cooperative, si calcherà l'età media di ogni socio, mentre per le altre forme di società e per gli Enti pubblici, fa fede l'età dell'amministratore.

14) ENTITÀ DELL'INDENNIZZO ANNUALE

Per i primi 10 ettari ad impegno l'aiuto è computato applicando l'importo unitario massimo del pagamento agroambientale pari a 200,00 €/ha. Per gli ettari ad impegno oltre i primi 10 l'aiuto viene computato applicando all'importo unitario massimo sopra indicato una riduzione progressiva:

- del 40% per gli ettari oltre i 10 e fino a 20;
- del 60% per gli ettari oltre i 20 e fino a 100;

Oltre i 100 ettari non viene erogato nessun pagamento.

Il premio sarà calcolato e corrisposto sulla base della superficie eleggibile nel limite massimo di 1 ettaro per UB.

La contemporanea applicazione dei parametri sopra indicati comporta un pagamento massimo pari a € 9.600,00 per un allevatore che pascola 100 UB su una superficie compresa tra 100 e 200 ettari (elevabili fino a 333,33 in aree di montagna con pascolo magro). Il pagamento minimo così risultante è invece pari a € 1.333,33 per un allevatore che pascola 10 UB su una superficie di ha 6.66.67.

15) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it).

Per l'anno 2010 è possibile presentare solo domande di aiuto. Per i successivi anni di impegno potranno essere presentate domande di pagamento.

Ciascun richiedente, nello stesso anno, può presentare una sola domanda di aiuto.

Le condizioni dichiarate nella domanda e nella "sezione regionale" devono essere soddisfatte alla data di rilascio della domanda.

La domanda di aiuto può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.

I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

16) QUANDO PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande devono essere presentate a far data dalla pubblicazione sul BURA del presente avviso e fino al 15 maggio 2010, (salvo proroga concessa da AGEA), sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA o altri soggetti autorizzati convenzionati con AGEA prima della presentazione della domanda.

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Alle domande rilasciate nel portale SIAN oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1%, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

17) A CHI PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande sono presentate, all'AGEA, su delega scritta del titolare dell'azienda, direttamente dai CAA o dagli altri soggetti autorizzati dalla Regione ad accedere alla funzionalità on-line del portale SIAN per la compilazione delle stesse.

Prima della presentazione della domanda i richiedenti devono provvedere ad aggiornare, ove necessario, il fascicolo aziendale informatizzato producendo l'eventuale documentazione necessaria che verrà inserita nel fascicolo.

La domanda dovrà essere stampata, a cura del CAA e gli altri soggetti autorizzati, e firmata in originale da parte del richiedente allegando copia di un documento di identità valido.

La copia cartacea della domanda e la documentazione ad essa allegata o presentata successivamente (es. certificato di monticazione) sono conservate presso i CAA o gli altri soggetti autorizzati alla presentazione della domanda.

In fase di compilazione della domanda, il SIAN effettua l'incrocio tra i dati contenuti nel fascicolo aziendale, i dati contenuti nella domanda e quelli contenuti nelle banche dati SIAN.

I CAA e gli altri soggetti autorizzati devono provvedere alla soluzione delle eventuali anomalie rilevate dal sistema durante la compilazione della domanda (con il supporto di idonea documentazione probatoria), con particolare riferimento alla eleggibilità delle superfici richieste in domanda e ai superi particellari.

Una volta rilasciata a portale, la domanda deve essere stampata e sottoscritta dal titolare e conservata dallo stesso soggetto che ha effettuato il rilascio nel portale SIAN unitamente a copia di un documento d'identità del sottoscrittore. Tale soggetto deve altresì accertare che la domanda stampata sia completa in ogni sua parte ed in particolare:

- a) accertare l'avvenuta compilazione del piano annuale di pascolamento di cui all'art 7 lettera f), compresa e ove ricorra, l'individuazione delle aree in cui effettuare le operazioni previste nel piano stesso e oggetto di specifica dichiarazione da parte del beneficiario;
- b) sottoscrivere l'attestazione riportata nella domanda in ordine ai seguenti elementi:
 - 1 - che il richiedente si è presentato presso il proprio ufficio ed è stato identificato;
 - 2 - che la richiesta di aiuto è completa degli allegati elencati nell'apposita sezione;
 - 3 - che il richiedente ha sottoscritto la domanda;
 - 4 - che gli allegati sono stati archiviati presso il proprio Ufficio.

18) COSA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati e conservati nel fascicolo aziendale:

- a) Copia del "registro di stalla";
- b) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- c) Copia del piano di pascolamento.

19) Documentazione da presentare dopo la domanda a cura del richiedente

Certificati di monticazione e di demonticazione, più precisamente:

- ✓ "modello 7", cosiddetto "certificato di monticazione", deve essere acquisito dal CAA e dagli altri soggetti autorizzati entro e non oltre il 31 luglio.
- ✓ certificato di demonticazione deve essere acquisito dal CAA e dagli altri soggetti autorizzati entro e non oltre il 15 novembre.

Qualora i certificati di monticazione e/o di demonticazione non siano forniti dal richiedente nei termini sopra stabiliti la domanda perde il diritto a ricevere il premio richiesto.

20) ERRORI SANABILI O PALESI

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, se riconosciuti come tali da parte del soggetto istruttore ai sensi dell'art. 4 del Reg (CE) 1975/2006, possono essere corretti in qualsiasi momento, fermo restando quanto stabilito relativamente alle domande di modifica relative agli art. 15 e 22 del Reg (CE) 796/2004.

Si considera errore palese quello rilevabile sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

In particolare, si fa riferimento a:

- a) meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale di una domanda:
 - campo o casella non riempiti o informazioni mancanti;

– codice statistico o bancario errato;

b) errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie):

– errori aritmetici;

– discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda (una particella o un animale dichiarato due volte nella stessa domanda);

– discordanze tra le informazioni che supportano la domanda e la domanda stessa (mappe o passaporti animali discordanti con i dettagli della domanda);

– particelle dichiarate per due tipi di utilizzo (foraggi essiccati/foraggi, seminativi/setaside/foraggi).

Si considerano non sanabili le domande carenti di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma o di copia del documento di identità del richiedente ecc.)

21) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 2 del regolamento CE n. 1975/2006, per gli anni successivi al primo, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento annuale.

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento comporta la non inclusione dell'azienda nell'elenco di liquidazione dell'anno di riferimento.

In tal caso l'azienda è assoggettata automaticamente al controllo in loco, in aumento al campione selezionato, fermo restando l'obbligo al rispetto degli impegni assunti, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono le modalità di presentazione previste per le domande di aiuto fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

22) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Per il 2010, primo anno di impegno, può essere presentata la sola domanda di aiuto, mentre per gli anni successivi va presentata la domanda di pagamento.

L'istruttoria amministrativa delle domande di aiuto si compone delle seguenti fasi:

a) acquisizione delle domande

b) verifica della ricevibilità e integrazione delle domande.

c) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e attribuzione del punteggio di priorità;

d) comunicazione ai richiedenti dell'ammissione con il relativo punteggio o dell'inammissibilità ;

e) gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali;

f) approvazione della graduatoria di ammissibilità a premio ;

g) elenchi di liquidazione;

L'attività amministrativa delle fasi del procedimento sopra individuate viene così espletata:

Fase a) - acquisizione delle domande nel formato elettronico.

Le domande presentate sono protocollate al momento del rilascio direttamente nel portale SIAN.

Fase b) - verifica della ricevibilità e integrazione domande.

La verifica della ricevibilità consiste nell'accertare, da parte dell'Ufficio istruttore, l'avvenuto rilascio della domanda nel portale SIAN, entro i termini di scadenza fissati dal presente avviso .

Costituisce altresì elemento di irricevibilità la mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Art.17 lett. b), del soggetto che effettua il rilascio nel portale SIAN.

Per le domande risultate ricevibili ma incomplete nelle dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, è consentita la loro regolarizzazione mediante apposita correttiva a portale SIAN. Le domande oggetto di correttiva, dovranno essere nuovamente rilasciate a portale SIAN a cura del soggetto autorizzato, che rilascerà altresì nuova attestazione secondo quanto stabilito all'**art 17,.**

Fase c) - verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità e del punteggio attribuibile.

Tale fase del procedimento consiste nella verifica dell'avvenuto rilascio (verificando la presenza della spunta di convalida) in domanda di tutte le dichiarazioni inerenti agli elementi di ammissibilità.

Le informazioni relative alle domande di aiuto sono ricavate direttamente dai fascicoli aziendali validati dai CAA e dagli altri soggetti autorizzati. Tali fascicoli sono oggetto di controllo da parte di Agea nell'ambito del SIGC e in ordine al rispetto delle disposizioni impartite dalla stessa Agenzia per la loro regolare tenuta.

Per quanto sopra, le informazioni riportate nella domanda di aiuto presentata ai sensi del presente avviso possono ritenersi attendibili in quanto adeguatamente controllate, non risultando pertanto necessario procedere ad ulteriori verifiche.

Le dichiarazioni di cui alla "sezione regionale", pur dovendosi ritenere attendibili in quanto rilasciate dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ai fini dell'ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 del medesimo decreto, devono essere assoggettate alle seguenti verifiche:

a) controllo del 100% delle dichiarazioni i cui elementi di verifica sono presenti negli archivi informatizzati dell'amministrazione precedente ovvero di altre pubbliche amministrazioni, mediante controllo incrociato dei dati.

b) controllo del 5% delle dichiarazioni non rientranti nel controllo di cui al precedente lettera a. Per tali dichiarazioni, viene effettuato il controllo documentale diretto, previa estrazione del campione. Resta inalterata la facoltà del soggetto incaricato dell'istruttoria di procedere ad effettuare controlli diretti sulle dichiarazioni in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario procedere alle verifiche automatiche correlate a condizioni oggettive direttamente desumibili dalle informazioni presenti in domanda (es: ubicazione aziendale prevalente rispetto alle zonizzazioni per le quali è previsto un punteggio, età e qualifica del richiedente, ecc..).

A termine dell'istruttoria amministrativa viene redatto un apposito verbale, corredato di una check-list, che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità e l'attribuzione del punteggio assentito ai fini della collocazione nella graduatoria di merito. Per le domande non ammesse la check-list riporta le motivazioni dell'esclusione. A tali fini è possibile utilizzare la check-list presente nella procedura istruttoria a portale SIAN che deve essere opportunamente implementata in relazione agli elementi dichiarati nella "sezione regionale" della domanda.

Fase d) - notifica ai richiedenti delle risultanze dell'istruttoria di ammissibilità

Le risultanze dell'istruttoria relative alle domande presentate sono comunicate ai singoli richiedenti nel modo seguente:

Per quelle ammesse con il relativo punteggio, tramite il sito della Regione Abruzzo e il BURA;

Per quelle non ammesse con le motivazioni dell'esclusione e con l'indicazione dell'autorità e i termini entro cui è possibile ricorrere, con lettera raccomandata.

Fase f) - gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali

Il richiedente che intende opporre ricorso avverso le decisioni comunicate, deve inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, per quelli non ammessi e entro lo stesso termine dalla data di pubblicazione sul BURA, per quelli ammessi. Il Dirigente del Servizio cui compete l'istruttoria, previo approfondimento istruttorio, decide in ordine all'accoglimento o meno del ricorso assumendo gli atti consequenziali.

Fase e) - approvazione della graduatoria di ammissibilità e della declaratoria delle domande non ammesse.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 2, comma 1 della legge n. 241/90 e s. m. e int., per le quali a fronte dell'attivazione di un procedimento su istanza di parte è prevista l'adozione di un provvedimento espresso il dirigente del Servizio competente, sulla scorta delle risultanze istruttorie rilevabili da ciascuna check-list, predisporre la graduatoria delle domande ammissibili indicando quelle finanziabili sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Tali graduatorie sono formulate sulla scorta dei punteggi assentiti. Per le domande non ammissibili è predisposta la declaratoria di inammissibilità.

Le graduatorie sono approvate con provvedimento del dirigente del competente Servizio e pubblicate nel sito web Ufficiale della Regione Abruzzo che vale come comunicazione agli interessati.

Lo stesso provvedimento determina in merito alla declaratoria delle domande non ammesse.

Fase g) – elenchi di liquidazione

Sul 100% delle domande finanziate gli Uffici istruttori, effettuano i controlli amministrativi propedeutici al pagamento dell'anticipo del 75% del premio mediante:

1-verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione, compresi i certificati di monticazione e demonticazione .

- 2 verifica incrociata dei dati dichiarati del richiedente, attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN); le superfici saranno finanziate sulla base delle informazioni di eleggibilità presenti nel GIS-SIAN;
- 3 correzione e risoluzione di tutte le anomalie presenti nella domanda e segnalate dal SIGC, tramite la richiesta della documentazione necessaria e l'acquisizione nei dossier di ciascuna domanda della documentazione richiesta;

I controlli in loco verranno effettuati dall'AGEA, su un campione pari ad almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Il controllo si esplica con l'effettuazione di un sopralluogo in azienda presso il beneficiario, successivo all'ammissione a finanziamento e anteriore alla conclusione della singola annualità.

Il pagamento del saldo del restante 25% del premio spettante potrà essere effettuato, per le domande non rientranti nel campione sottoposto a controllo in loco, dopo l'inizio del controllo sull'ultima azienda del campione.

Il pagamento del saldo per le aziende sottoposte a controllo avverrà invece a controllo ultimato.

Al termine di ogn'una di queste fasi dell'istruttoria e previa revisione e validazione, i SIPA trasmettono alla Direzione Regionale delle Politiche Agricole gli elenchi dei beneficiari da trasmettere all'AGEA per la liquidazione.

23) ELEMENTI DEI CONTROLLI IN LOCO

I controlli in loco riguarderanno il rispetto degli impegni e la veridicità delle autodichiarazioni e verteranno almeno sulle seguenti verifiche:

- a) Accertamento della conformità delle superfici e dei gruppi di coltura dichiarate in domanda attraverso strumenti di fotointerpretazione e/o strumentazione GPS.
- b) Verifica della documentazione relativa alla presenza del bestiame al pascolo;
- c) Verifica del rispetto del Piano di Pascolamento.

Al termine dei controlli in loco, che saranno effettuati con l'ausilio di apposite check list, viene stilato apposito verbale.

24) ISTRUTTORIA DOMANDE DI PAGAMENTO

Per gli anni successivi al primo dovrà essere presentata apposita domanda di pagamento a seguito della pubblicazione di apposito avviso.

Anche per le domande annuali di pagamento valgono, in quanto compatibili, le procedure istruttorie previste per le domande di aiuto, fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea.

25) RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili per le domande di aiuto presentate ai sensi del presente avviso sono pari ad € 1.410.416,75. Tale cifra scaturisce dall'assegnazione finanziaria di cui alla tabella 6.2 - stanziamenti supplementari - del capitolo 6 del PSR per l'Abruzzo 2007/2013. La cifra ivi riportata, pari ad € 5.641.667,00 viene suddivisa per i 4 anni dell'impegno, pertanto l'impegno annuale non può essere superiore ad € 1.410.416,75. *Considerato che, la programmazione del (PSR 2007-2013) cessando la sua durata il 31-12-2013 non consente di assumere impegni finanziari oltre tale data e che quindi, alle ditte dichiarate ammissibili e finanziabili con il presente bando, può essere assicurata, all'attualità, la corresponsione del premio solo per quattro delle cinque annualità d'impegno previste dal PSR, fermo restando il rispetto, da parte della ditta, dell'impegno per i cinque anni previsti.*

26) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento amministrativo è l'Ufficio competente dell'Istruttoria. Il procedimento si considera avviato con il "rilascio" informatico della domanda.

Il Dirigente dell'Ufficio di cui sopra, con atto di organizzazione, fissa la data di inizio e la durata delle fasi del procedimento istruttorio, nonché la nomina del responsabile del procedimento, che comunque complessivamente non può superare 100 giorni dalla data di scadenza delle domande, fatte salve ovviamente i casi di forza maggiore che possono determinare lo slittamento del termine di durata delle singole fasi non imputabili all' Ufficio istruttore.

27) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto concerne controlli, sanzioni e per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al PSR 2007/2013, Asse II - misura 214 della Regione Abruzzo, nonché ai regolamenti comunitari interessati e norme nazionali e regionali di riferimento consultabili sul sito (www.regione.abruzzo.it/agricoltura).